



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 18 GIUGNO 2021

Art. 10 (Allegato)

Pagamento delle prestazioni

Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformita' alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Versione in vigore dal 25 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021
Estremi	Legge 11 luglio 2023, n. 94
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2023/allegato-art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it